

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 40/29/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con l'avviso di liquidazione di cui è copia in atti l'Agenzia delle entrate Ufficio di Milano 2 ha contestato alla s.r.l. RO. IM. Romana Immobiliare la mancata registrazione di due lettere di garanzia rilasciate dalla società stessa a favore di terzi per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla s.r.l. C.E.IM. nei confronti di Italease Gestione beni s.p.a., ed ha proceduto alla registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 131/86 con l'applicazione dell'imposta di registro di euro 35.158,84 e della sanzione di euro 9.307,50 oltre accessori, per un totale di euro 44.505,90.

La società interessata ha interposto ricorso col patrocinio del dott. Ci. deducendo l'illegittimità del relativo avviso per carenza di motivazione, poiché in esso mancano sia l'indicazione del valore delle garanzie, cioè dell'imponibile, sia dell'aliquota applicata, sia del calcolo effettuato, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 131/86; e comunque sostenendo che gli atti formati tramite corrispondenza commerciale sono da registrare solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 6,9 e 10 della tariffa parte prima allegata al citato D.P.R., e, quando prestate da imprese ai sensi degli art. 5 e 40 dello stesso D.P.R. Conclude pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

L'Agenzia delle entrate Direzione provinciale 1 di Milano, costituendosi, eccepisce di aver allegato all'avviso opposto un prospetto di liquidazione delle imposte e delle sanzioni, e comunque precisa in questa sede difensiva di aver applicato l'aliquota dello 0,50 per cento alla base imponibile di euro 6.205.000,00, di cui euro 5.625.000,00 per la prima lettera di garanzia e di euro 530.000,00 per la seconda ; indi di aver aggiunta una sanzione pari al 120 per cento, un'imposta di bollo di euro 29,24 con relativa sanzione di pari importo, ed interessi calcolati dall'1 giugno 2006 per euro 4.133,84, oltre ai diritti di notifica per euro 10,32. Aggiunge poi che le lettere di garanzie sarebbero tassabili ai sensi dell'art. 6 della tariffa parte prima al D.P.R. 131/86 e conclude per il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

Il ricorrente infatti ha basato le proprie doglianze esclusivamente sulla carenza di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, sostenendo che non sono stati adeguatamente indicati né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche richieste a pena di nullità dal comma 2bis dell'art 52 del D.P.R. 131/86. Se è pur vero che l'avviso impugnato non conteneva copia delle lettere di garanzia costituenti oggetto della tassazione (atti peraltro indicati con tutti gli estremi di riferimento ed in possesso del ricorrente), tale carenza non inficia la validità dell'atto impositivo atteso che nel prospetto allegato all'avviso di liquidazione vengono dettagliatamente indicati i valori riportati in tale lettere, l'aliquota applicata, il calcolo dell'imposta e delle relative sanzioni.

Nel merito risulta pacifico che tali atti costituenti garanzie personali a favore di terzi, in particolare a favore della società C.E.IM srl, siano assoggettabili all'applicazione dell'art 6 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/86 e pertanto siano soggetti a registrazione obbligatoria in termine fisso.

Il ricorrente, pur sostenendo che tali atti avrebbero dovuto essere sottoposti a tassazione solo in caso d'uso in quanto rientranti nella "corrispondenza commerciale" non ha in alcun modo provato il suo assunto, posto che si tratta all'evidenza di documenti sottoscritti dal

solo garante e non sono state prodotte o evidenziate preesistenti accordi richieste o bozze intervenute tra le parti.

Rilevata la sussistenza comunque di negligenze sia ad opera dell'Ufficio sia ad opera del ricorrente, le spese di lite debbono essere compensate

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.